



# TRIBUNALE DI SIENA

Presidenza

V.le R. Franci n. 26 – 53100 Siena - tel. 0577 213664

Prot. n                      m-dg

Siena, 2.12.2020

Alla sig.ra Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati  
Avv. Lucia Secchi Tarugi

Al Sig. Dirigente Amministrativo  
Dott. Alessandro Marchionni

Oggetto: Pagamento del contributo unificato e dell'anticipazione forfettaria

In seguito ad accertamenti presso il Ministero della Giustizia ed a verifiche effettuate in ordine alle prassi seguite negli uffici giudiziari del distretto, mi vedo costretto a precisare che, il pagamento in via telematica del contributo unificato e dell'anticipazione forfettaria, imposto dall'art. 221 del d.l. 19.5.2020 n. 34 convertito con modificazioni nella legge 17.7.2020 n. 77, può avvenire solo attraverso il Portale servizi online Uffici Giudiziari - [www.pst.giustizia.it](http://www.pst.giustizia.it) o tramite pagamento a mezzo di modello F23.

A ciò consegue la revoca delle precedenti disposizioni impartite circa la possibilità che i suddetti oneri possono essere assolti presso i tabaccai abilitati con l'Agenzia delle Entrate. Difatti tale possibilità presuppone la compilazione l'apposito modello dell'Agenzia delle Entrate sul quale va applicato il contrassegno adesivo rilasciato dal tabaccaio; il suddetto modello poi dovrebbe essere consegnato in originale presso le cancellerie, il che attualmente non è possibile. Per inciso si fa osservare che, per espressa indicazione resa dall'Agenzia delle Entrate, la suddetta modalità di pagamento è prevista esclusivamente nei processi in cui le parti per costituirsi in giudizio non devono compilare la nota di iscrizione a ruolo o altro atto equipollente.

Il personale di cancelleria è invitato a compiere tempestivamente le necessarie verifiche circa il regolare assolvimento degli oneri tributari, provvedendo alle attività previste per il recupero in caso di accertate irregolarità, ma non ritardando per nessuna ragione la trasmissione dell'atto al magistrato assegnatario del procedimento sulla base delle regole tabellari vigenti. Ribadisco al riguardo che il regolare assolvimento degli oneri tributari inerenti il giudizio non ha alcuna incidenza sull'ammissibilità dell'atto introduttivo depositato.

Gli Avvocati e tutti gli utenti sono invitati ad attenersi a tali modalità imposte dall'emergenza sanitaria, evitando di richiedere autorizzazioni all'assolvimento degli oneri tributari con modalità diverse da quelle sopra indicate, se non nei casi espressamente previsti dalla legge.

Sperando di avere fatto definitiva chiarezza sul tema in oggetto, mi scuso per le contrastanti disposizioni fino ad oggi impartite determinate dall'incertezza normativa ed applicativa che sta caratterizzando questa fase dell'emergenza sanitaria.

Il Presidente

(Dot. Roberto Carrelli Palombi)

